

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VEZZA D'OGGIO

E LA FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA "ASILO INFANTILE GINO

MILESI" DI VEZZA D'OGGIO

Il COMUNE DI VEZZA D'OGGIO – C.F. 00882960172, con sede in Via Nazionale, 91 – Vezza d'Oglio - rappresentato dal Sindaco pro tempore – Giovanmaria Rizzi – in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 26 ottobre 2016, di seguito "Comune";

e

la FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA "ASILO INFANTILE GINO MILESI" con sede in Via Castellini, 17 – Vezza d'Oglio, rappresentata dal Legale Rappresentante – Presidente Vincenza Gari, di seguito "Fondazione"

PREMESSO

- che sul territorio comunale è da sempre operativo l'Asilo infantile Gino Milesi (ex Ipab);

- che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 – n. 110673 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle entrate – Ufficio del Registro di Breno il 06.04.2009 al n. 1254 - l'Asilo infantile si è costituito in Fondazione scuola per l'infanzia asilo infantile Gino Milesi;

- che con deliberazione n. 15 del 21.04.2009 il Consiglio comunale ha preso atto del nuovo statuto della Fondazione, approvato dalla Regione Lombardia con proprio Decreto n. 5859 del 12.06.2009;

- che la Fondazione svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale, senza scopo di lucro, in un'ottica di effettiva eguaglianza delle opportunità educative;

- che tale servizio rappresenta un momento fondante dello sviluppo integrale

completo dei bambini e delle bambine in età prescolare, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento;

- che la Regione Lombardia, con legge. 6 agosto 2007, n. 19 "*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*" intende garantire il diritto alla libertà di educazione, nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione;

- che gli interventi finanziari pubblici devono tendere a conseguire la parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio;

- che l'intervento finanziario previsto dall'art. 7-ter della succitata legge regionale, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 31/03/2008, n. 6, è distinto e integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo in base alla normativa statale regionale o da convenzione;

PRESO ATTO CHE

- in base alla legge 10 marzo 2000 n° 62 la Fondazione è riconosciuta scuola dell'infanzia paritaria con decreto n. 8435/A del aprile 2001 e quindi in possesso dei requisiti previsti e prioritariamente:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione e un Piano dell'Offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;

- la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alla vigente normativa;

- l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità del bilancio;

- l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

- l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio;

- l'organica costituzione di corsi completi;

- l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione previsto dalla vigente normativa;

- il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore per tutto il personale dipendente

- è aperta a tutti i bambini in età prescolare prevista per obbligo di legge;

- nel rispetto del P.O.F. (Piano Offerta Formativa), del Progetto Educativo e delle finalità statutarie proprie dell'Ente, è riconosciuta alle educatrici l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra le OO.SS. CGIL-CISL-UIL-SNALS e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne);

- il rapporto di lavoro tra l'Amministrazione della Fondazione ed il personale dipendente è regolamentato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra citato e il trattamento economico-giuridico è quello risultante dal medesimo contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Comune e la Fondazione stipulano la seguente convenzione:

1) la premessa è parte integrante della Convenzione;

2) la Fondazione stabilisce annualmente le fasce di reddito e la quota di frequenza a carico degli utenti e provvede alla relativa riscossione da parte delle famiglie;

3) prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, e comunque entro il termine

ultimo del 31 ottobre, la Fondazione comunica all'Amministrazione comunale:

- il rendiconto delle spese dell'ultima gestione svolta;
- le fasce di reddito stabilite;
- l'importo delle rette di frequenze stabilite in base alle suddette fasce e vigenti per l'anno scolastico entrante;
- il numero di alunni iscritti, compresi gli eventuali inserimenti che avverranno, relativi all'anno scolastico entrante;
- la suddivisione dei suddetti alunni per fascia di reddito.

Durante ciascun anno scolastico la Fondazione comunica al Comune l'iscrizione di eventuali altri alunni, secondo le indicazioni sopra riportate.

La Fondazione si impegna al mantenimento costante del costo delle rette di frequenza dovute dalle famiglie di ciascun utente. Dette rette potranno essere riviste in aumento o in diminuzione da parte della scuola Materna di anno in anno, in considerazione del numero degli iscritti e dell'importo complessivo dei costi a consuntivo dell'ultima gestione svolta e di quelli a preventivo per la gestione dell'anno scolastico di riferimento.

L'eventuale aumento delle rette di ciascuna fascia di reddito dovrà essere debitamente giustificato e comunque non potrà essere superiore al 5% del costo dell'anno precedente.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Fondazione tutti gli elementi giustificativi di detto aumento.

4) il Comune versa alla Fondazione un contributo annuo in conto retta pari al 45% della spesa a consuntivo risultante dall'ultima gestione svolta da parte della stessa, fino ad un massimo di € 55.000,00.

La liquidazione del contributo avverrà nella seguente maniera:

- il 50% entro il 31 gennaio di ciascun anno di validità della presente convenzione;

- il restante 50% entro il 30 aprile del medesimo anno

5) eventuali richieste della Fondazione per interventi di carattere straordinario, debitamente discusse e valutate, saranno oggetto di apposite decisioni da parte dell'Amministrazione comunale;

6) Il servizio di refezione è a carico della Fondazione e sarà effettuato in conformità alle leggi vigenti e alle norme dietetiche dettate dall'A.S.L. competente per territorio;

7) la Fondazione si impegna a non escludere l'inserimento dei portatori di handicap e dei disabili fisici e psichici, mentre il Comune, da parte sua, metterà a disposizione attrezzatura specialistica, strumenti didattici differenziali e personale di assistenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di personale ausiliario e assistenziale;

8) ogni controversia derivante dell'interpretazione o dell'applicazione della presente convenzione verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri rituali, con poteri anche di equità, composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dalla Fondazione ed il terzo scelto di comune accordo da tali due arbitri o in mancanza, dal presidente del tribunale di Brescia.

In caso di mancata nomina del proprio arbitro entro i 20 giorni dalla comunicazione con lettera raccomandata, della nomina fatta dall'altra parte, la scelta spetterà ugualmente al Presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 cod. procedura civile.

Il giudizio del collegio è vincolante ed inappellabile; le spese della procedura,

in esse comprese le spettanze degli arbitri, verranno liquidazione dal collegio stesso e addebitate alla parte soccombente.

9) per controversie non rientranti nella competenza arbitrale, le parti convengono di nominare Foro esclusivamente competente quello di Brescia.

10) la presente convenzione ha la durata di n. 3 anni scolastici a decorrere dal primo anno scolastico a ridosso o durante il quale verrà approvata dagli Enti convenzionati. E' escluso il rinnovo automatico della presente convenzione alla sua naturale scadenza.

11) La rescissione anticipata dalla Convenzione da parte di ciascuno dei due enti dovrà avvenire mediante raccomandata a/r almeno entro 180 giorni prima dell'inizio del nuovo anno scolastico rispetto a quello in corso alla data in cui verrà inoltrata la rescissione. La decorrenza della rescissione non richiede l'accoglimento dell'istanza da parte dell'altro ente convenzionato.

12) la presente convenzione è immediatamente impegnativa per la Fondazione all'atto della sua approvazione da parte del Comune, mentre per il Comune lo sarà ad esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione medesima.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vezza d'Oglio, 30 NOV. 2016

Per il Comune di Vezza d'Oglio

Il Sindaco

GIOVANMARIA RIZZI

Per la Fondazione scuola per l'infanzia – asilo infantile Gino Milesi

Il Presidente

VINCENZA GARI



[Handwritten signature of GiovannMaria Rizzi]
[Handwritten signature of Vincenza Gari]